



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.01.2022

Info/10.22(R)/MUD 2022 – Nuovo modello – Scadenza 21 maggio 2022

<p style="text-align: center;">MUD 2022 PUBBLICATO IL DPCM CON IL MODELLO DI COMPILAZIONE SCADENZA 21 MAGGIO 2022 – PRINCIPALI NOVITA'</p>

Nel comunicare che è stato pubblicato (nel S.O. n. 4 alla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022) il **DPCM 17 dicembre 2021** recante “**Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022**”, modello che **sostituisce integralmente** quello precedente e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno precedente (2021), forniamo una prima panoramica sulle principali novità in esso contenute, riservandoci, come sempre, successivi approfondimenti sulle modalità di compilazione.

La prima novità è **lo slittamento del termine di presentazione al 21 maggio 2022**, in considerazione del fatto che, in base all'art. 6 comma 2-bis della Legge 70/94, poiché le modifiche sono intervenute nell'anno della dichiarazione, il termine per la presentazione decorre, di centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 21 maggio 2022.

Nell'Allegato I sono riportati il modello e le istruzioni per la presentazione delle comunicazioni, nell'Allegato 2 è riportata la modulistica per la dichiarazione semplificata sui rifiuti, mentre nell'allegato 3 i moduli e le schede per tutte le altre comunicazioni.

Le principali novità che vengono introdotte dal nuovo DPCM sono le seguenti:

Modello Raccolta Dati:

Inserimento, nella **Sezione Anagrafica**, di una **nuova scheda** denominata “**Riciclaggio**” (punto 5.3 delle Istruzioni) da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da

pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, *end of waste*, prodotti e materiali dall'attività di recupero. Tale scheda si rende necessaria per ottemperare agli obblighi di comunicazione stabiliti dalla normativa europea (direttive 2008/98/CE e 1994/62/CE e dalla decisione di esecuzione 2019/1004/UE e dalla decisione 2005/270/CE, così come modificata dalla decisione di esecuzione 2019/665/UE);

Inserimento, tra coloro che devono compilare la “**Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione**” (punto 10 delle Istruzioni) dei **soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche**. Per i citati soggetti è stata prevista la compilazione del “**modulo RT – Non Pub**” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU. La compilazione del modulo si rende necessaria al fine di ottenere informazioni circa il numero delle utenze non domestiche che hanno conferito i rifiuti urbani individuati dall’articolo 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2, al di fuori del servizio pubblico di raccolta, così come previsto dall’articolo 198, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020;

Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione:

sono state apportate modifiche alla “**Scheda Costi di gestione**” (punto 10.3 delle Istruzioni) che riguarda tutti i Comuni, per garantire una maggiore facilità nella compilazione, fornendo i dati così come richiesti da ARERA, senza ulteriori oneri informativi a carico degli stessi. In particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;

Istruzioni:

sono state apportate integrazioni, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (rifiuti urbani) del Dlgs 152/2006.

Su queste aggiunte dovute alle modifiche prodotte dal Dlgs 116/2020 e modifiche si ritornerà, nei tempi dovuti, con i necessari approfondimenti

Si ricorda che Il MUD resta articolato nelle seguenti sei Sezioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

Comunicazione Rifiuti;
Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Restano **esonerati** dall'obbligo di presentazione:

gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;**
le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

In allegato il testo del Dpcm in Gazzetta